



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE UNITED LINKED A PREMI RICORRENTI
(Tariffa UL 0002 – Edizione 15.06.2022)

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

INDICE

- **Scheda Sintetica - pag. 3**
- **Nota Informativa - pag. 5**
- **Condizioni di Assicurazione - pag. 17**
- **Regolamento dei Fondi Interni - pag. 27**
- **Glossario - pag. 34**
- **Informativa sul trattamento dei dati personali – pag. 39**

Scheda Sintetica

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE UNITED LINKED A PREMI RICORRENTI (Tariffa UL_0002)

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

Impresa di Assicurazione

BAC Life S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita o in forma abbreviata **BAC Life S.p.A.** – Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2005, art.11) in data 18/05/2009 al n. Iscriv. 71 (di seguito Società), posseduta al 100% dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

Intermediario

Il presente contratto verrà distribuito attraverso Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. (di seguito Banca Distributrice)

Denominazione del contratto

Bac Evolution Ricorrente (Codice Tariffa UL_0002)

Tipologia del contratto

La presente polizza prevede che il valore capitale della prestazione sia legato all' investimento del versamento in un massimo di 2 Fondi Interni a scelta tra i 5 resi disponibili e denominati:

Bac Serena
Bac Prudente
Bac Bilanciata
Bac Strategica
Bac Dinamica

Le prestazioni previste dal contratto sono quindi espresse in quote di Fondi Interni, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore di mercato delle quote.

Durata

Il presente Contratto di Assicurazione sulla vita è a vita intera: la sua durata, quindi, coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile, tuttavia, ai sensi dell'Art. 120 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento dalla data di decorrenza del contratto.

Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il versamento da parte del Contraente di un premio annuale ricorrente, di importo minimo pari a € 1.200, pagabile annualmente o in 12 rate mensili. Il Contraente ha altresì la facoltà di versare premi annuali aggiuntivi di importo minimo pari a € 120 pagabili secondo le modalità del premio iniziale.

Inoltre, è prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.200.

2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto offre diverse tipologie di investimento del risparmio ed intende inoltre soddisfare l'esigenza di protezione assicurativa contro il rischio di morte dell'Assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

La presente Scheda Sintetica, infatti, descrive un'assicurazione in caso di morte dell'Assicurato, a premio annuale ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi, in cui le prestazioni assicurate derivano da investimenti effettuati nei Fondi Interni precedentemente elencati.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del valore capitale della prestazione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso dell'Assicurato è pari alla somma del controvalore delle quote dei Fondi Interni, attribuite al contratto al momento del decesso dell'Assicurato.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza, in caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una maggiorazione del valore capitale della prestazione variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Art. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari totalmente a carico del Contraente riconducibili all'andamento del valore di mercato delle quote. I rischi finanziari a cui si espone il Contraente sono, in caso di decesso dell'Assicurato, di riscatto o di recesso, di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario diversi in funzione dei Fondi Interni prescelti dal Contraente.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Nota Informativa ed il Regolamento dei Fondi Interni.

5. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione del contratto e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Interni riducono l'ammontare delle prestazioni.

6. Diritto di recesso e revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà, ai sensi degli Art. 118 e 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale

Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE UNITED LINKED A PREMI RICORRENTI (Tariffa UL_0002)

La presente Nota Informativa, redatta secondo quanto prescritto dall'Art.131 e dall'allegato G del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sui rischi finanziari e sulle garanzie offerte
- C. Informazioni sui fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni assicurative
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- E. Altre informazioni sul contratto
- F. Dati storici dei Fondi Interni.

Il suo contenuto è soggetto alla preventiva comunicazione a Banca Centrale. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

BAC Life S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita o in forma abbreviata **BAC Life S.p.A.** – Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2005, art.11) in data 18/05/2009 al n. Iscriz. 71 (di seguito Società), con Sede Legale e Direzione Generale a San Marino, in Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM), Codice Operatore Economico SM22615, è una **Società di assicurazioni sulla vita di diritto Sammarinese soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino**, posseduta al 100% da Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

BAC Life S.p.a. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provvedimento di Autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino numero 2009-01 del 10/02/2009.

Altre informazioni relative alla Società:

Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi anche del tramite dell'Intermediario autorizzato da Banca Centrale ed incaricato dalla Società alla distribuzione del prodotto Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. la Banca Distributrice oppure potrà inviare le stesse a mezzo lettera raccomandata direttamente a:

BAC Life
Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a.
Via Tre Settembre, 316
47891 Dogana (RSM),
telefono 0549/871134,
sito internet www.baclife.sm
e-mail: info@baclife.sm

specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Filiale a cui il contratto fa riferimento.

Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di Audit business & development S.p.A. (AB&D S.p.A.), Via XXVIII Luglio n. 212, 47893 Borgo Maggiore (RSM), Società di revisione iscritta al n. 1 del Registro delle società di revisione della Repubblica di San Marino.

Gli esponenti aziendali della società sono:

| | |
|--|--|
| <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> | Daniele Savegnago - Rep. San Marino |
| <i>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> | Wladimir Biasia - Italia |
| <i>Membro del Consiglio di Amministrazione:</i> | Luigi Giulio Aiudi - Italia |
| <i>Direttore Generale:</i> | Lorenz Berti - Rep. San Marino |
| <i>Presidente del Collegio Sindacale:</i> | Stefania Maria Gatti - Rep. San Marino |
| <i>Membro del Collegio Sindacale:</i> | Corrado Taddei - Rep. San Marino |
| <i>Membro del Collegio Sindacale:</i> | Alberto Vaglio - Rep. San Marino |

2. Conflitto di interessi

Un potenziale conflitto di interesse potrebbe sorgere in relazione a situazioni derivanti da rapporti di affari propri o di Società del gruppo.

È prevista la possibilità che, entro i limiti previsti dalla legge, gli attivi dei Fondi Interni vengano investiti anche attraverso l'acquisto di parti/quote di OIC/SICAV emesse, promosse o gestite da Società facenti parte dei Gruppi di appartenenza dell'Impresa o da Società legate alla stessa da rapporti di affari.

In ogni caso la Società, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, applicando le normali condizioni di mercato.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sui rischi finanziari e sulle garanzie offerte

3. Rischi finanziari

Di seguito sono riportate le caratteristiche ed i profili di rischio connessi ad una polizza assicurativa sulla vita che investe in Fondi Interni. Le prestazioni cui è tenuta la Società sono direttamente collegate al valore di quote di Fondi Interni, i quali, a sua volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

I profili di rischio cui il Contraente si espone mediante la stipulazione del contratto i cui premi vengano investiti nei Fondi Interni sopra citati sono in particolare i seguenti:

- **Rischio generico o sistematico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;
- **Rischio specifico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;
- **Rischio di credito:** rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'Ente emittente;
- **Rischio di interesse:** rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti di tali titoli in modo direttamente proporzionale alla loro vita residua); un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- **Rischio di controparte:** rischio che le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti;
- **Rischio di liquidità:** rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando necessario) in liquidità senza perdere di valore;
- **Rischio di cambio:** rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla diversa divisa in cui sono stati denominati gli attivi presenti nei Fondi Interni.

La Società, in relazione al presente contratto, non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo al Contraente: i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione di polizze Unit Linked sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il Contraente assume pertanto il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote. Pertanto la prestazione in caso di

decesso dell'Assicurato, così come il valore di riscatto e l'importo liquidato in caso di recesso del Contraente, potrebbe risultare inferiore ai premi complessivamente versati.

4. Informazioni sull'impiego dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa, all'atto della sottoscrizione della Proposta, un premio annuale ricorrente di importo non inferiore a € 1.200 pagabile annualmente o in 12 rate mensili.

Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare successivi versamenti in forma di premi annuali aggiuntivi di importo non inferiore a € 120 pagabili secondo le modalità del premio iniziale.

Inoltre, è prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.200. Tali importi minimi di premio sono al lordo dei costi di cui al successivo punto 10.1.1.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente potrà scegliere la parte di premio annuo ricorrente lordo da destinare ad un massimo di 2 dei seguenti Fondi Interni disponibili:

- Bac Serena
- Bac Prudente
- Bac Bilanciata
- Bac Strategica
- Bac Dinamica

Il Contraente avrà dunque la facoltà di scegliere una diversa ripartizione dell'investimento complessivo fra uno o due Fondi Interni previsti dal presente contratto, a condizione che ad ogni Fondo Interno prescelto venga destinato un importo pari ad almeno € 300 del premio annuale ricorrente.

In caso di versamento di premi aggiuntivi, l'importo verrà ripartito nei Fondi Interni scelti nel contratto principale in maniera proporzionale.

5. Prestazioni assicurative

Il presente contratto è a vita intera, dunque la durata del contratto coincide con l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data del decesso dell'Assicurato fatti salvi il diritto di recesso di cui al punto 18 e il diritto di riscatto di cui al punto 15.

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente deve aver raggiunto la maggior età, mentre l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra i 18 e gli 85 anni.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto 19, un importo pari al valore capitale della prestazione al momento del decesso.

Tale importo è definito come somma del controvalore delle quote nei Fondi Interni, possedute alla data del decesso e valorizzate come previsto al successivo punto 6. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun Fondo Interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Interno detenute alla data del decesso.

Trascorso il periodo di carenza tale importo sarà ulteriormente maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (calcolato in anni interi, trascurando la frazione sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione oltre a sei mesi):

- 2%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni;
- 1%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni;
- 0,5%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione al momento del decesso, senza la maggiorazione percentuale di cui sopra.

6. Valore della quota

La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota dei Fondi Interni. Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino e non festivo per le borse di Milano, New York, Lussemburgo e troncando il risultato alla terza cifra decimale.

Il valore unitario delle quote è pubblicato ogni settimana su "Repubblica.sm" con indicazione della relativa data di riferimento, oltre che reso disponibile con cadenza settimanale sul Sito Internet www.baclife.sm. La Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano, dandone comunicazione al Contraente.

Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

In ogni istante di vita del contratto, il controvalore delle quote possedute è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun Fondo Interno, il valore unitario della quota relativo all'epoca di riferimento, per il numero di quote del Fondo Interno detenute all'epoca di riferimento. Le operazioni di disinvestimento eseguite tramite la Banca Distributrice conseguenti a riscatto o recesso verranno effettuate il primo giovedì successivo a quello in cui la richiesta sarà pervenuta alla Società (corredata ove previsto della documentazione di cui al successivo punto 19.1), a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta sarà pervenuta in Società.

Le operazioni di disinvestimento eseguite tramite la Banca Distributrice conseguenti a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data in cui la denuncia di sinistro sarà pervenuta alla Società, corredata della documentazione di cui al successivo punto 19.1, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta sarà pervenuta in Società.

Le operazioni di disinvestimento eseguite tramite la Banca Distributrice conseguenti a trasferimento di quote (switch) tra i 5 Fondi Interni disponibili verranno effettuate il primo giovedì successivo a quello in cui la richiesta sarà pervenuta alla Società a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta sarà pervenuta in Società. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Per contro, le medesime operazioni di disinvestimento richieste dal Cliente direttamente alla Società verranno eseguite il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo punto 19.1) a mezzo raccomandata A.R., indirizzata al seguente indirizzo:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM).

Si precisa che, qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote (giovedì) non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo successivo. Inoltre se alla data di rilevazione della posizione netta in valori mobiliari si verificasse una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi nella mezz'ora antecedente l'orario di chiusura della relativa Borsa, in caso di attivi trattati su mercati regolamentati (Evento di Turbativa), verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore dell'attivo rilevato il primo giorno immediatamente precedente all'inizio dell'Evento di Turbativa. In ogni caso il valore dell'attivo verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di rilevazione.

La Società provvederà al pagamento delle somme dovute in seguito a disinvestimento per recesso, riscatto e decesso entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

7. Opzioni di contratto

Il presente contratto non prevede alcuna opzione.

C. Informazioni sui Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni assicurative

8. Fondi Unit Linked

Tutte le informazioni relative ai Fondi Interni collegati alla polizza sono specificate nel regolamento dei Fondi Interni, allegato alle condizioni di Assicurazione.

I Fondi Interni sono oggetto di revisione contabile, certificazione del rendiconto annuale e controllo circa la corretta valorizzazione del valore delle quote attraverso apposito incarico affidato a:
Audit business & development S.p.A. (AB&D S.p.A.), Via XXVIII Luglio n. 212, 47893 Borgo Maggiore (RSM), Società di revisione iscritta al n. 1 del Registro delle società di revisione della Repubblica di San Marino.

9. OIC

Le prestazioni previste dal presente contratto non sono direttamente collegate a quote di OIC.

D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1. Costi gravanti sul premio

Spese di emissione:

Le spese di emissione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono pari a

| | |
|--|------------------------|
| Spese emissione per ogni versamento effettuato | 1% Premio Lordo |
|--|------------------------|

e verranno prelevate alla corresponsione di ogni premio ricorrente e successivamente nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi. Il premio netto investito nei Fondi Interni equivale quindi al premio versato al netto delle spese di emissione trattenute dalla società.

10.1.2. Costi per switch, riscatto e recesso

Per tutta la durata contrattuale i costi di trasferimento dei Fondi interni (switch) sono pari a:

| | |
|--|-----------------|
| Operazioni eseguite nello stesso anno solare | Costo |
| Primi 3 Switch | Gratuite |
| dal 4° Switch | € 25,00 |

Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito. Relativamente alle spese di trasferimento tra Fondi Interni, la richiesta contestuale di più switch sarà considerata come un'unica operazione.

In caso di riscatto totale o parziale verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 10 per ogni riscatto.

In caso di recesso, verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 35.

10.2. Costi gravanti sui Fondi Interni

Remunerazione dell'Impresa di assicurazione

A. Commissione percentuale di gestione applicata dalla Società:

| Fondo Interno | Commissione |
|----------------|-------------|
| Bac Serena | 0,60% |
| Bac Prudente | 0,80% |
| Bac Bilanciata | 0,85% |
| Bac Strategica | 0,90% |
| Bac Dinamica | 1,00% |

Si precisa che una quota parte di tale percentuale annua viene utilizzata dalla società per far fronte al costo della garanzia in caso di decesso dell'Assicurato.

La suddetta commissione viene calcolata e prelevata tramite diminuzione del valore del patrimonio del Fondo Interno, e conseguentemente del valore delle quote, coerentemente con la periodicità di calcolo della quota (settimanale) e liquidata con cadenza trimestrale in coincidenza con la fine di ogni trimestre solare.

B. Costo dell'eventuale garanzia della restituzione del capitale o di rendimento:

– Il presente contratto non prevede tali garanzie.

C. Commissione di overperformance:

– Il presente contratto non prevede tali commissioni.

Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OIC da parte del Fondo)

A. Non sono previsti oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli OIC.

B. Commissioni di gestione applicate dalla SGR, mediante esplicitazione del costo massimo:

| Fondo Interno | Fee implicite massime relative a OIC tipicamente comprati dai Fondi Interni |
|----------------|---|
| Bac Serena | 1,50% |
| Bac Prudente | 1,50% |
| Bac Bilanciata | 1,50% |
| Bac Strategica | 1,50% |
| Bac Dinamica | 1,50% |

C. Non sono previste eventuali commissioni di overperformance applicate dalla SGR.

Altri costi

A. Non sono previsti eventuali oneri di protezione/garanzia prestati da terzi.

B. Sono previsti oneri bancari su bonifici per regolamento delle quote dei Fondi Interni nel limite delle normali spese e commissioni bancarie e spese specifiche degli investimenti.

Tali costi non sono quantificabili a priori in quanto variabili a seconda del volume dell'operatività.

C. In aggiunta sono previsti oneri di certificazione/revisione e pubblicazione per ogni Fondo Interno.

D. Ritenute di acconto previste sui redditi finanziari dall'attuale normativa fiscale nonché eventuali imposte e tasse che potrebbero esistere in occasione di modifiche alla normativa fiscale successive alla conclusione del contratto.

10.3. Costi gravanti sull'OIC esterno

Le prestazioni previste dal presente contratto non sono direttamente collegate ad OIC.

11. Misure e modalità di eventuali sconti

In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.

12. Regime fiscale

Il presente contratto é assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino.

Deducibilità fiscale dei premi

I premi pagati nel corso di ciascun anno per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 1.500 ai sensi dall'Art. 14 comma 1 lett. c) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche.

E. Altre informazioni sul contratto

13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della Proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):

- a) Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi
- b) Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi
- c) La data di conversione del premio pagato dal Contraente in quote dei Fondi Interni prescelti, coincide con la data di decorrenza. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio all'atto della sottoscrizione della Proposta verranno effettuate alla data di decorrenza del contratto, così come sopra individuata. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti alla corresponsione di eventuali premi aggiuntivi verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote avverranno il secondo giovedì successivo alla data del relativo versamento. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il numero delle quote di ciascun Fondo Interno attribuite al contratto a seguito del versamento di un premio è pari al rapporto tra l'importo del premio, al netto dei costi, ed il valore unitario della quota, relativo al giorno di riferimento.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Società rimborserà al Contraente stesso se diverso dall'Assicurato o agli eredi dello stesso il premio corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, da inviare alla Società mediante lettera raccomandata A.R.

Il premio annuale ricorrente ed i premi aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso le Filiali della Banca Distributrice. Le ricorrenze verranno addebitate con scadenza annuale o mensile rispetto all'addebito iniziale.

In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta Banca, il Contraente dovrà comunicare le nuove coordinate bancarie su cui effettuare gli addebiti per le ricorrenze, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM).

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, ai quali il Contraente potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote; in caso di istituzione di nuovi Fondi Interni, la Società è tenuta a consegnare preventivamente al Contraente l'estratto (Sezione C e Sezione D punto 10) della Nota Informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo Fondo Interno, unitamente al regolamento di gestione del nuovo Fondo.

14. Lettera di conferma di investimento del premio

La Società provvederà a comunicare per iscritto al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma dell'avvenuta stipulazione del contratto entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto stesso che coincide con la data di valorizzazione delle quote. Tale comunicazione indicherà l'ammontare del premio iniziale di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite e il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione e la data di incasso del premio.

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, la Società fornirà analogo comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di conversione di ogni premio aggiuntivo in quote dei Fondi Interni.

Inoltre, a seguito del pagamento dei premi ricorrenti successivi al primo, la Società invia al Contraente, entro venti giorni dalla chiusura di ciascun 'anno solare (31 dicembre) una Lettera di Conferma Cumulativa per i premi versati nell'anno solare precedente.

15. Riscatto e riduzione

Il contratto prevede, ai sensi dell'Art. 120 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, su richiesta del Contraente, la possibilità di esercitare il riscatto, purché l'Assicurato sia in vita.

Il valore della prestazione alla data della richiesta di riscatto è definito come somma del controvalore delle quote dei Fondi Interni possedute alla data della richiesta di riscatto e valorizzate secondo quanto previsto al precedente punto 6.

Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione, determinato come sopra indicato, calcolato alla data di richiesta del riscatto, moltiplicato per una percentuale in funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto così come definita nella seguente tabella:

| <i>Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto</i> | <i>Percentuale da applicare al valore della prestazione per ottenere il valore di riscatto</i> |
|--|--|
| Minore di 2 | 99,00% |
| 2 o più | 100,00% |

Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto mediante comunicazione allo sportello bancario dove ha sottoscritto la polizza o inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM)

Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltrare richiesta allo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto o direttamente alla Società.

In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà necessariamente precisare da quanti e quali Fondi Interni intenda richiedere il disinvestimento degli importi da riscattare. Il Contraente dovrà indicare il numero di quote da riscattare da ciascun Fondo Interno.

In caso di disinvestimento dai Fondi Interni, il controvalore totale delle quote da riscattare dai Fondi Interni deve essere almeno pari a € 2.000, con un minimo di € 1.000 per ciascun Fondo Interno. Se il Contraente dispone di quote per valore inferiore di tale cifra, potrà solamente procedere al riscatto totale.

La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata solo alle seguenti condizioni:

- la differenza tra il controvalore delle quote detenute alla data della richiesta di riscatto e il controvalore delle quote da riscattare, calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario di quota noto a tale momento, dovrà risultare, per ogni Fondo Interno oggetto di richiesta di riscatto, superiore o uguale a € 1.000.
- la somma del controvalore delle quote residue detenute nella totalità dei Fondi interni dovrà risultare superiore o uguale a € 2.000

L'effettuazione del riscatto parziale dai Fondi Interni comporta una riduzione del numero di quote detenute, il contratto rimane quindi in vigore per il numero di quote residue.

Si rinvia al punto 10.1.2 per la quantificazione dei costi in caso di riscatto.

16. Operazioni di switch

Il Contraente ha la possibilità di trasferire tutto o parte del valore capitale della prestazione da uno o più Fondi Interni previsti dal presente contratto verso uno o più degli altri Fondi Interni (switch), presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto o direttamente alla Società di assicurazione, a condizione che siano trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il valore capitale della prestazione alla data della richiesta di trasferimento è definito come somma del controvalore delle quote dei Fondi Interni possedute alla data della richiesta di trasferimento valorizzate secondo quanto previsto al precedente punto 6. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun Fondo Interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Interno detenute alla data della richiesta di trasferimento.

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, ai quali il Contraente potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote; in caso di istituzione di nuovi Fondi Interni, la Società è tenuta a consegnare preventivamente al Contraente l'estratto (Sezione C e Sezione D punto 10) della Nota Informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo Fondo Interno, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.

Per la quantificazione dei costi in caso di switch si rinvia al punto 10.1.2 e per le condizioni si rinvia all' Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Il disinvestimento ed il reinvestimento delle quote avverrà secondo quanto previsto al precedente punto 6; a seguito di ogni operazione di trasferimento (switch), la Società provvederà ad inviare al Contraente una lettera contenente le informazioni in merito al numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento. La comunicazione inoltre riporterà le medesime informazioni previste nella informativa prevista al precedente art. 14.

17. Revoca della Proposta

Sino alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 118 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione allo sportello bancario dove ha sottoscritto la polizza o inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM)

In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, è tenuta a rimborsare al Contraente gli importi percepiti, senza trattenuta alcuna.

Nel caso in cui, la richiesta di revoca inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

18. Diritto di recesso

Ai sensi dell'Art. 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente la somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute in ciascun Fondo Interno per il loro valore unitario alla data di disinvestimento al netto delle spese applicate sul premio di cui al precedente punto 10.

Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

19. Liquidazione delle prestazioni

19.1 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla Società la documentazione indicata all'Art. 24.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Tale documentazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana – 47891 (RSM).**

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

19.2 Modalità di pagamento delle prestazioni

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al punto 19.1.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.

21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

22. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

23. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a.
Via tre Settembre, 316
47891 Dogana (RSM),
telefono +378/871134 -0549/871134,
e-mail: reclami@bac.sm

La Società si riserva di evadere la richiesta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Resta ferma la facoltà del Contraente di inviare alla Banca Centrale di San Marino segnalazioni relative alla condotta della Società di Assicurazione ai sensi dell'Art. 68 della Legge 165 del 2005 (LISF) e secondo le procedure di segnalazione contenute nel Regolamento n. 2007/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

24. Informativa in corso di contratto

Dalla Società al Contraente

La Società, ai sensi della Circolare n. 2017/02 emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, potrà attivare nella home page del proprio sito internet (www.baclife.sm) un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente, previa espressa accettazione del presente contratto, riceverà una comunicazione della Società riportante le credenziali di accesso alla propria area riservata, alla quale potrà accedere seguendo le istruzioni nella predetta comunicazione.

La Società pubblicherà la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti e comunicherà per iscritto ai Contraenti, in occasione dell'invio dell'Estratto Conto annuale, le eventuali modifiche delle informazioni contenute nelle stesse anche derivanti da future innovazioni normative. Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo sul medesimo sito internet www.baclife.sm.

Nel caso di mancata accettazione della predetta clausola il Contraente riceverà la propria posizione contrattuale mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza.

La Società entro sessanta giorni dal 31 dicembre di ogni anno solare, invia al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento

oltre a tutte le ulteriori informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Qualora il contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la notifica avverrà mediante pubblicazione sul predetto sito web www.baclife.sm. Negli altri casi il Contraente riceverà l'estratto conto annuale mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza.

Con le medesime modalità, la Società darà altresì comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 25% rispetto

all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti. La comunicazione sarà effettuata entro venti giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento. Analoga comunicazione sarà inviata nel caso di ogni eventuale ulteriore riduzione pari o superiore al 10%

Dal Contraente alla Società

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BAC Life S.p.A. – Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana Repubblica San Marino, anche all'Intermediario assicurativo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

F. Dati storici sul Fondo Interno

25. Dati storici di rendimento e di rischio

Al momento non è possibile fornire dati storici di rendimento e di rischio in quanto i Fondi Interni sono di nuova costituzione. Si invita comunque a consultare il regolamento dei Fondi Interni per analizzare le caratteristiche degli investimenti, il grado di rischio e la volatilità dei Fondi, nonché il rendimento avuto dal benchmark.

BAC Life S.p.a. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

Condizioni di Assicurazione

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE UNITED LINKED A PREMI RICORRENTI (Tariffa UL_0002)

Art. 1 – Oggetto

A fronte del versamento di un premio annuale ricorrente e di eventuali successivi premi aggiuntivi, il presente Contratto di Assicurazione prevede:

- In caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 13
- In caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione al Contraente che eserciti il diritto di riscatto disciplinato all'Art. 19 di un capitale determinato secondo le modalità ivi definite

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente da titolari di conto corrente bancario presso la Banca Distributrice.

Art. 2 – Fondi Interni disponibili

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Fondi Interni, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in cinque Fondi Interni, denominati:

- Bac Serena
- Bac Prudente
- Bac Bilanciata
- Bac Strategica
- Bac Dinamica

Ogni Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo Interno gestito dalla stessa.

I Fondi interni prevedono la suddivisione del patrimonio in quote di uguale valore. Tale valore è determinato settimanalmente e pubblicato settimanalmente su "Repubblica.sm"; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano, dandone comunicazione al Contraente.

Art. 3 – Requisiti soggettivi per la sottoscrizione

Al momento in cui viene concluso il Contratto di Assicurazione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto è a vita intera.

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che coincide con la data di decesso dell'Assicurato, fatti salvi il diritto di recesso di cui all'Art. 7 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 19.

Art. 5 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della Proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):

- Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi

- Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società provvede a comunicare al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote all'emissione del contratto:

- l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza del contratto, la data di valorizzazione e la data di incasso del premio;
- il numero delle quote attribuite e il loro valore unitario.

Analoga comunicazione è prevista nel caso di versamenti aggiuntivi.

Art. 6 – Revoca della Proposta

Il Contraente, ai sensi dell'Art. 118 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha la facoltà di revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM)

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario.

Nel caso in cui, la richiesta di revoca inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

Art. 7 – Recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell'Art. 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM)

o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico bancario, la somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute in ciascun Fondo Interno per il loro valore unitario alla data di disinvestimento.

La Società trattiene inoltre da tale somma ulteriori costi di emissione per un importo pari a € 35,00.

Le quote di Fondi Interni eventualmente possedute vengono disinvestite secondo le modalità e i tempi esposti al successivo Art. 16.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la comunicazione.

Art. 8 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- Di contestare la validità del contratto, quando esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
- Di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, quando non esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza

Art. 9 – Rischio di morte

L'assicurazione è operante in caso di decesso dell'Assicurato senza tener conto dei limiti territoriali e dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le condizioni di carenza di cui ai successivi punti A e B.

A. Esclusioni

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- Dolo del Contraente o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi governativi; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero
- Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- Suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente al controvalore delle quote acquisite con quel versamento)
- Abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti
- Volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche

In questi casi la Società paga unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

B. Condizioni di Carenza

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all'Art. 13, non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi aggiuntivi, relativamente al controvalore delle quote acquisite con ciascun versamento ed a partire dalla data di conversione di ciascun premio aggiuntivo in quote.

Art. 10 – Premio e modalità di versamento

L'assicurazione è prestata previo versamento da parte del Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta e successivamente ad ogni scadenza annuale, di un premio annuale ricorrente, comprensivo dei caricamenti, di importo non inferiore a € 1.200, pagabile annualmente o in 12 rate mensili; in ogni momento successivo, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di premi annuali aggiuntivi di importo minimo pari a € 120 o premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.200.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente potrà scegliere la parte di premio lordo da destinare ad un massimo di due dei cinque Fondi Interni disponibili.

Il Contraente avrà comunque facoltà di scegliere una diversa ripartizione dell'investimento complessivo fra uno o due dei Fondi Interni previsti dal presente contratto, a condizione che ad ogni Fondo Interno prescelto venga destinato un importo pari ad almeno € 300.

In caso di versamento di premi aggiuntivi, l'importo verrà ripartito nei fondi Interni scelti nel contratto principale in maniera proporzionale.

Il premio annuale ricorrente e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso le Filiali della Banca Distributrice.

In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta Banca, il Contraente dovrà comunicare le nuove coordinate bancarie su cui effettuare gli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. – Via Tre Settembre 316, Dogana 47891 (RSM).

La Società provvede all'investimento dei premi secondo le modalità previste al successivo Art. 16.

Art. 11 – Spese

A. Spese di emissione

Le spese di emissione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono pari al 1% dell'importo lordo versato e verranno prelevate alla corresponsione di ogni ricorrenza e di eventuali versamenti aggiuntivi.

B. Spese di trasferimento tra Fondi Interni

Per tutta la durata contrattuale, le prime tre operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) eseguite in uno stesso anno solare sono gratuite; a partire dal quarto switch richiesto in un anno solare, ciascuna operazione sarà gravata da un costo fisso pari a € 25.

Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito.

Relativamente alle spese di trasferimento tra Fondi Interni, la richiesta contestuale di più switch sarà considerata come un'unica operazione.

C. Spese inerenti i Fondi Interni

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto degli stessi, e di conseguenza del valore netto della quota. Tali spese sono dettagliatamente indicate nel regolamento dei Fondi Interni, che costituiscono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 12 – Valore capitale della prestazione

In ogni istante della vita del contratto il valore della prestazione è definito come somma del controvalore delle quote dei Fondi Interni possedute alla data di calcolo e valorizzate secondo quanto previsto al successivo Art. 17. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun Fondo Interno, il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Interno detenute alla data di calcolo.

Art. 13 – Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 24.1, un importo pari al valore della prestazione, così come definito al precedente Art. 12, calcolato al momento del decesso.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza tale importo sarà ulteriormente maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

- 2%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni
- 1%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni
- 0,5%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni

Art. 14 – Scelta dei Fondi Interni

Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra i Fondi Interni gestiti dalla Società e previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, e di diversificare il proprio investimento in uno o due di essi, nel rispetto dei limiti di cui al precedente Art. 10.

Prima di effettuare la scelta tra i Fondi Interni, leggere attentamente la Nota Informativa ed il Regolamento dei Fondi Interni per poter valutare la tipologia delle attività finanziarie in cui gli stessi possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento e, quindi, scegliere il Fondo Interno o i Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

Art. 15 – Nuovi Fondi Interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà tempestivamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 16 – Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle quote

Le operazioni di investimento del premio e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio alla sottoscrizione del contratto verranno effettuate alla data di decorrenza del contratto, così come individuata al precedente Art. 5.

Le operazioni di investimento dei premi e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento delle ricorrenze e degli eventuali premi aggiuntivi verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote avverranno il secondo giovedì successivo alla data del relativo versamento.

Qualora il versamento aggiuntivo venga eseguito dopo l'estinzione del conto corrente presso la Banca Distributrice, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote verranno effettuate il secondo giovedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di corresponsione del premio, corredata di idonea documentazione attestante il pagamento dello stesso.

Il numero delle quote di ciascun Fondo Interno attribuite al contratto è pari al rapporto tra l'importo del premio versato nel Fondo Interno, diminuito delle spese di cui all'Art. 11, punto A (premio investito), ed il valore unitario della quota relativo al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione delle quote, determinato secondo quanto previsto al successivo Art. 17.

Le operazioni di disinvestimento eseguite per il tramite della Banca Distributrice e conseguenti a riscatto, recesso, trasferimento presso un altro Fondo Interno (switch) o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo Art. 24.1), a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società.

Il pagamento in caso di riscatto, recesso e liquidazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esecuzione dell'operazione.

Per contro, le medesime operazioni di disinvestimento richieste dal Cliente direttamente alla Società verranno eseguite il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo Art. 24.1).

Nel caso di trasferimento presso un altro Fondo Interno, il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle quote coincida con un giorno non lavorativo o con un giorno festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o di una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Società si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Art. 17 – Valore unitario delle quote dei Fondi Interni

La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il valore unitario della quota è pubblicato ogni settimana su "Repubblica.sm" con indicazione della relativa data di riferimento. La Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano, dandone comunicazione al Contraente. Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 18 – Trasferimento tra Fondi Interni (switch)

Il Contraente ha la facoltà di trasferire tutto o parte del valore capitale della prestazione (definito al precedente Art. 12) da uno o più Fondi Interni previsti dal presente contratto verso uno o più degli altri Fondi Interni, presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto o direttamente alla Società di Assicurazione.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che:

- Siano trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto
- L'importo complessivamente trasferito sia almeno pari a € 2.000, con un minimo di € 1.000 per ogni Fondo Interno da cui si chieda il trasferimento
- L'importo reinvestito in ogni Fondo Interno sia almeno pari a € 1.000
- L'importo residuo in ogni Fondo Interno di provenienza sia almeno pari a € 2.000

In ogni caso, indipendentemente dal valore del singolo Fondo, è possibile richiedere il trasferimento dell'intero importo investito in un Fondo Interno verso uno o più degli altri Fondi Interni previsti dal presente contratto, purchè il valore residuo di ogni Fondo Interno di destinazione prescelto sia pari ad almeno € 2.000.

Art. 19 – Diritto di riscatto

In qualsiasi momento dalla data di decorrenza del contratto, e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'Art. 120 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di richiedere la liquidazione totale o parziale del capitale investito presentando richiesta di riscatto presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà necessariamente precisare da quanti e quali Fondi Interni intenda richiedere il disinvestimento degli importi da riscattare e dovrà indicare il numero di quote da riscattare da ciascun Fondo Interno.

Il controvalore delle quote da riscattare dai Fondi Interni deve essere almeno pari a € 2.000 e per ciascun Fondo Interno almeno pari a € 1.000. Se il Contraente dispone di quote per valore inferiore di tale cifra, potrà solamente procedere al riscatto totale.

La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata solo alle seguenti condizioni:

1. La differenza tra il controvalore delle quote detenute alla data della richiesta di riscatto e il controvalore delle quote da riscattare, calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario di quota noto a tale momento, dovrà risultare, per ogni Fondo Interno oggetto di richiesta di riscatto, superiore o uguale a € 1.000
2. La somma del controvalore delle quote residue detenute nei Fondi interni dovrà risultare superiore o uguale a € 2.000

L'effettuazione del riscatto parziale comporta una riduzione del numero di quote detenute, il contratto rimane quindi in vigore per il numero di quote residue.

Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione, definito al precedente Art. 12, calcolato alla data della richiesta di riscatto, moltiplicato per una percentuale in funzione del tempo trascorso dalla data di investi-

mento del premio iniziale o aggiuntivo corrisposto alla data della richiesta di riscatto, così come definita nella seguente tabella:

| <i>Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto</i> | <i>Percentuale da applicare al valore della prestazione per ottenere il valore di riscatto</i> |
|--|--|
| Minore di 2 | 99,00% |
| 2 o più | 100,00% |

L'esercizio della facoltà di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto.

Art. 20 – Comunicazioni - Informativa in corso di contratto

Dalla Società al Contraente

La Società, ai sensi della Circolare n. 2017/02 emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, potrà attivare nella home page del proprio sito internet (www.baclife.sm) un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente, previa espressa accettazione del presente contratto, riceverà una comunicazione della Società riportante le credenziali di accesso alla propria area riservata, alla quale potrà accedere seguendo le istruzioni nella predetta comunicazione.

La Società pubblicherà la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti e comunicherà per iscritto ai Contraenti, in occasione dell'invio dell'Estratto Conto annuale, le eventuali modifiche delle informazioni contenute nelle stesse anche derivanti da future innovazioni normative. Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo sul medesimo sito internet www.baclife.sm.

Nel caso di mancata accettazione della predetta clausola il Contraente riceverà la propria posizione contrattuale mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza.

La Società entro sessanta giorni dal 31 dicembre di ogni anno solare, invia al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento

oltre a tutte le ulteriori informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Qualora il contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la notifica avverrà con le medesime modalità sopra indicate.

Con le medesime modalità, la Società darà altresì comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 25% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti. La comunicazione sarà effettuata entro venti giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento. Analoga comunicazione sarà inviata nel caso di ogni eventuale ulteriore riduzione pari o superiore al 10%

Dal Contraente alla Società

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BAC Life S.p.A. – Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana Repubblica San Marino, anche all'Intermediario assicurativo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

Per ogni Fondo Interno, il valore unitario della quota è pubblicato settimanalmente su “Repubblica.sm” con indicazione della relativa data di riferimento; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano, dandone comunicazione al Contraente. Per ogni Fondo Interno, il valore unitario della quota è inoltre reso disponibile con cadenza settimanale sul sito internet della Società www.baclife.sm.

Art. 21 – Prestiti

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

Art. 22 – Cessione – Pegno – Vincolo

Il Contraente, previo consenso della Società, può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, eventuali liquidazioni necessiteranno l'assenso scritto del titolare del pegno o vincolo.

Art. 23 – Beneficiari

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

1. Il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
2. Si sia verificata la morte del Contraente
3. Verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art 24 – Liquidazione delle prestazioni

Art 24.1 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:

- Originale di polizza ed eventuali appendici, qualora il Contraente ne sia già in possesso, comunicando il numero della Proposta di assicurazione o numero di polizza cui la richiesta si riferisce se già attribuito
- Dati anagrafici completi del Contraente e dell'Assicurato
- Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito

In caso di riscatto (totale o parziale):

- Richiesta sottoscritta dal Contraente
- Originale di polizza ed eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale)
- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione
- Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido del Contraente
- Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito

In caso di decesso:

- Originale di polizza ed eventuali appendici
- Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido di ogni beneficiario
- Coordinate bancarie IBAN di ogni Beneficiario per le operazioni di accredito
- Certificato di morte dell'Assicurato
- Relazione medica sulle cause del decesso
- Qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tutore a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando anche le modalità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo

Tale documentazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario dove é stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via Tre Settembre 316, Dogana – 47891 (RSM).**

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

Art. 24.2 Modalità di pagamento delle prestazioni

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui all'Art.24.1.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario.

Art. 25 – Smarrimento dell'originale del documento di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

La Società provvederà al rilascio di un duplicato il cui costo è a carico degli aventi diritto.

Art. 26 – Non pignorabilità, non sequestrabilità e diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'Art. 132 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), le somme dovute in dipendenza del Contratto, a qualsiasi titolo, non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 130 comma 3 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario del Contraente.

Art. 27 – Tasse ed imposte

Il presente contratto é assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino.

Deducibilità fiscale dei premi

I premi pagati nel corso di ciascun anno per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 2.000 ai sensi dell'Art. 14 comma 1 lett. c) della Legge n. 166 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

Art. 29 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.

BAC Life S.p.a. é responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il Rappresentante Legale

Regolamento dei Fondi Interni

Art. 1 – Aspetti Generali

a) La Società gestisce i Fondi Interni espressi in Euro e denominati:

- Bac Serena
- Bac Prudente
- Bac Bilanciata
- Bac Strategica
- Bac Dinamica

b) È prevista in futuro la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Società, nell'ottica di ricerca di maggior efficienza ed al fine di perseguire l'interesse del Contraente nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento.

La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili. In tal caso la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le cause che hanno determinato la scelta di fusione, le relative conseguenze in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall'operazione. Tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente, al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno senza l'applicazione di alcun onere.

Art. 2 - Obiettivi e profilo di rischio

a) Ciascun Fondo Interno presenta obiettivi di diversa natura che si adattano a tipi di investitore con profili di rischio diversi:

| Fondo Interno | Obiettivo perseguito |
|----------------|--|
| Bac Serena | Salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario in area Euro. |
| Bac Prudente | Significativa redditività da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed, in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario. |
| Bac Bilanciata | Significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed, in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario. |
| Bac Strategica | Significativa redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura sia nel comparto obbligazionario che in quello azionario, con possibile variabilità dei risultati nel lungo periodo. |
| Bac Dinamica | Significativa redditività nel lungo periodo derivante da investimenti orientati soprattutto nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo. |

Come conseguenza dei differenti obiettivi prefissi, ciascun Fondo Interno presenta criteri di investimento diversi, illustrati dalle successive tabelle.

I Fondi Interni possono investire in strumenti finanziari sia di natura azionaria sia obbligazionaria, con vincoli predeterminati e una target asset allocation che si differenzia da fondo a fondo come mostrato dalla seguente tabella:

| <i>Fondo Interno</i> | <i>Investimento minimo in strumenti Obbligazionari (su asset totali)</i> | <i>Investimento massimo in strumenti Azionari (su asset totali)</i> |
|----------------------|--|---|
| Bac Serena | 100 % | 0 % |
| Bac Prudente | 60 % | 40 % |
| Bac Bilanciata | 50 % | 50 % |
| Bac Strategica | 30 % | 70 % |
| Bac Dinamica | 0 % | 100 % |

In aggiunta i Fondi Interni possono investire in strumenti finanziari denominati in Euro o in altra valuta. Per gli investimenti in strumenti denominati in valuta diversa dall'Euro è previsto il rischio di cambio.

In base ai parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime, la volatilità media annua attesa della quota del Fondo Interno ritenuta accettabile è pari a:

| <i>Fondo Interno</i> | <i>Rischio</i> | <i>Volatilità annua media (%)</i> |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Bac Serena | Basso | 1,60% |
| Bac Prudente | Medio basso | 3,80% |
| Bac Bilanciata | Medio | 5,00% |
| Bac Strategica | Medio Alto | 8,00% |
| Bac Dinamica | Alto | 11,50% |

La volatilità è stata calcolata su un orizzonte temporale di 3 anni, annualizzando i rendimenti settimanali degli indici sottostanti al benchmark di riferimento del Fondo Interno.

In base alle informazioni indicate per tipo di Fondo Interno, differenti sono gli orizzonti temporali consigliati e adatti al tipo di investimento:

| <i>Fondo Interno</i> | <i>Orizzonte temporale consigliato</i> |
|----------------------|--|
| Bac Serena | 3 anni |
| Bac Prudente | 3 anni |
| Bac Bilanciata | 5 anni |
| Bac Strategica | 7 anni |
| Bac Dinamica | 7 anni |

b) BAC Life S.p.a. individua dei parametri oggettivi di riferimento (benchmark) con i quali confrontare il rendimento di ciascun Fondo Interno al quale sono collegate le prestazioni.

Tali parametri, diversi per ciascun Fondo Interno, sono identificati da una composizione di vari indici di mercato, pesati in maniera differente come illustrato nelle seguenti tabelle:

1. Bac Serena

| <i>Peso</i> | <i>Indice di riferimento</i> | <i>Ticker</i> |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 50% | JPM Cash EMU 6M | JPCAEU6M |
| 40% | JP Morgan Global Govt Bond EMU LC | JPMGEMLC |
| 10% | ML EMU Corporate | ER00 |

2. Bac Prudente

| <i>Peso</i> | <i>Indice di riferimento</i> | <i>Ticker</i> |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 5% | MSCI Nord America | MSDUNA |
| 15% | MSCI Europe | MSDUE15 |
| 60% | JP Morgan Global Govt Bond EMU LC | JPMGEMLC |
| 15% | JPM Cash EMU 6M | JPCAEU6M |
| 5% | ML EMU Corporate | ER00 |

3. Bac Bilanciata

| <i>Peso</i> | <i>Indice di riferimento</i> | <i>Ticket</i> |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 10% | MSCI Nord America | MSDUNA |
| 20% | MSCI Europe | MSDUE15 |
| 60% | JP Morgan Global Govt Bond EMU LC | JPMGEMLC |
| 5% | JPM Cash EMU 6M | JPCAEU6M |
| 5% | ML EMU Corporate | ER00 |

4. Bac Strategica

| <i>Peso</i> | <i>Indice di riferimento</i> | <i>Ticket</i> |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 15% | MSCI Nord America | MSDUNA |
| 5% | MSCI Pacific | MSDUPF |
| 30% | MSCI Europe | MSDUE15 |
| 50% | JP Morgan Global Govt Bond EMU LC | JPMGEMLC |

5. Bac Dinamica

| <i>Peso</i> | <i>Indice di riferimento</i> | <i>Ticket</i> |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 30% | JP Morgan Global Govt Bond EMU LC | JPMGEMLC |
| 40% | MSCI Europe | MSDUE15 |
| 25% | MSCI Nord America | MSDUNA |
| 5% | MSCI Pacific | MSDUPF |

Tali benchmark non impegnano in alcun modo la società in termini di rendimento.

La Società non prevede l'applicazione di alcuna "commissione di overperformance" nel caso in cui il rendimento dei Fondi Interni dovesse essere superiore al rendimento del parametro di riferimento sopra indicato.

Il Decreto Delegato n.8/2022 (di seguito il "Decreto") ha recepito le previsioni del Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation).

Il Decreto contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati (tra cui BAC Life S.p.A.) di "indici di riferimento", intesi come indici usati per misurare la performance di un fondo interno del portafoglio Unit Linked.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto la Compagnia ha redatto un Piano interno, pubblicato sul sito internet della stessa "www.baclife.sm", per il caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei fondi interni dei portafogli Unit Linked presenti nei prodotti assicurativi.

Sono qui elencate, sinteticamente, le attività previste dal suddetto Piano: 1) Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento; 2) Individuazione dell'indice di riferimento alternativo; 3) Analisi della proposta del nuovo indice di riferimento; 4) Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo; 5) Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento, anche ai fini del diritto di recesso da parte del contraente senza applicazione di penali.

Art. 3 - Caratteristiche e politica di investimento

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze Unit Linked poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2008/01, con particolare riferimento agli Art. 94 e 95, e verranno adattate in base a successive eventuali modifiche.

La gestione dei Fondi Interni e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società che vi provvede nell'interesse dei Contraenti.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Società, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio dei Fondi Interni, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio di ciascun Fondo Interno ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

Gli investimenti possono essere realizzati sia direttamente in strumenti di debito o di capitale (in percentuali diverse a seconda del Fondo Interno), sia tramite OIC (fino al 100% delle attività).

È prevista la possibilità di investire in parti di OIC promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo di cui fanno parte la Società o le Società partecipanti al capitale sociale della Società stessa.

Gli OIC (Organismi di Investimento Collettivo) utilizzati sono denominati prevalentemente in Euro, non distribuiscono i proventi e possono investire in:

- azioni e/o altri titoli rappresentativi del capitale di rischio diversificati per area geografica, per settore e/o per valuta;
- titoli di debito diversificati per durata finanziaria, per area geografica e/o per valuta, emessi da emittenti governativi e/o societari e/o sopranazionali aventi principalmente rating non inferiore a "investment grade";

La Società si riserva la facoltà, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi dei Contraenti, di modificare le attività finanziarie sopra indicate, nonché di sostituire il gestore degli OIC oggetto di investimento.

a) La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi Interni, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, che siano intermediari abilitati, soggetti a vigilanza prudenziale, a prestare servizi di gestione di patrimoni, deleghe gestionali che richiedano specifiche professionalità. Si precisa che la responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno, nonché il costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, sono in carico alla Società.

b) Coerentemente con il profilo di rischio dei Fondi Interni, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

c) Il valore del patrimonio del Fondo Interno si ottiene moltiplicando, in ogni istante di vita del contratto, il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Interno detenute all'epoca di riferimento.

d) I criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni sono la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo Interno di cui al successivo Art. 4. La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- Il valore si riferisce sempre al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo

(qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo)

- Per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto degli attivi inseriti nel Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- Le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa, al netto delle ritenute di acconto fiscali previste dalla disciplina vigente nella Repubblica di San Marino, sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi.
- I dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola
- L'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale
- I valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo
- I valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo
- Le quote di un OIC presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della quota del Fondo Interno
- Per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile
- La conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo

e) Il valore unitario della quota viene calcolato ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino e non festivo per le borse di Milano, Londra, New York, Lussemburgo, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

L'incremento del valore delle quote dei Fondi Interni viene reinvestito nei Fondi stessi

Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota è pubblicato ogni settimana su "Repubblica.sm" con indicazione della relativa data di riferimento.

La valuta di denominazione dei Fondi Interni è l'Euro.

Art. 4 - Spese e oneri di gestione

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono spese che determinano una diminuzione del valore netto degli stessi, e di conseguenza del valore netto della quota, quali:

a) Commissioni di gestione applicate dalla Società e pari ad una percentuale del valore complessivo del Fondo, come di seguito indicato:

- 0,60% su base annua per "Bac Serena"
- 0,80% su base annua per "Bac Prudente"
- 0,85% su base annua per "Bac Bilanciata"
- 0,90% su base annua per "Bac Strategica"
- 1,00% su base annua per "Bac Dinamica"

b) Non sono previste commissioni di overperformance applicate dalla Società

c) Oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza

d) Spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle quote, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla Società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno

Eventuali imposte e tasse che dovessero insorgere a seguito di cambiamenti normativi

e) Commissioni di gestione annue applicate sui Fondi sottostanti variabili in funzione della diversa tipologia di OIC in cui investono i Fondi Interni, nella misura massima sotto riportata:

| <i>Fondo Interno</i> | <i>Fee implicite massime relative a OIC tipicamente comprati dai Fondi Interni</i> |
|----------------------|--|
| Bac Serena | 1,50% |
| Bac Prudente | 1,50% |
| Bac Bilanciata | 1,50% |
| Bac Strategica | 1,50% |
| Bac Dinamica | 1,50% |

Non sono previste commissioni di incentivo (overperformance) relativamente agli OIC in cui investono i Fondi Interni. Le commissioni di gestione annue – applicate sul patrimonio netto dell'OIC – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OIC.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Art. 5 - Revisione contabile dei Fondi Interni

Ogni Fondo Interno è oggetto di revisione contabile da parte di Audit business & development S.p.A. (AB&D S.p.A.), Via XXVIII Luglio n. 212, 47893 Borgo Maggiore (RSM), Società di revisione iscritta al n. 1 del Registro delle società di revisione della Repubblica di San Marino, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo Interno alla fine di ogni esercizio.

Art. 6 - Modifiche al presente regolamento

La Società si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso. È fatto, comunque, salvo il diritto di recesso del Contraente ai sensi e per gli effetti di quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

BAC Life S.p.a. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Regolamento dei Fondi Interni.

Il Rappresentante Legale

Regolamento aggiornato a giugno 2022

Glossario

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Autorità di Vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Categoria

Classe in cui viene collocato il Fondo Interno d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

Cessione, Pegno e Vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Commissione di overperformance

Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione del Fondo Interno

Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Conclusione del Contratto

Il contratto è concluso, e produce i propri effetti, dalle ore zero del primo giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio, se tra tale data e il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi; oppure dalle ore zero del secondo giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio, se tra tale data e il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi. Qualora il giovedì sia festivo, il contratto risulterà concluso, e produrrà i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore zero del giorno immediatamente successivo. Tale data viene espressamente indicata in polizza.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione/condizioni di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controvalore delle quote

Importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto per singolo Fondo Interno e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società sottostanti il Contratto stesso.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo di switch

Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

Data di valorizzazione

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

Dati storici

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

Decorrenza

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito

Deducibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del Contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del Contratto di Assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati, il valore di riscatto maturato ed il numero di quote possedute.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Regolamento dei Fondi Interni
- Glossario

Fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari)

Fondi d'investimento costituiti da Società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo di Fondi

Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OIC.

Fondo Interno

Fondo Interno d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fusione di Fondi Interni

Operazione che prevede la fusione di due o più Fondi Interni tra loro.

Impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la Società comunica al Contraente l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Maggiorazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, generalmente a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti, verrà riconosciuta una maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle condizioni contrattuali.

Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Obiettivo di rendimento

Vedi "Benchmark".

OIC

Organismi di investimento collettivo, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni d'investimento. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OIC, quali ad esempio i Fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.

Opzione

Clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Overperformance

Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Società può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

Pegno

Vedi "Cessione".

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi il decesso dell'Assicurato. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza unit-linked

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento interno o di un OIC.

Premio aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal Contratto di Assicurazione.

Premio complessivo

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio investito

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di quote del Fondo Interno o di OIC.

Premio periodico-ricorrente

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal piano di pagamenti stabilito nel contratto.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Revoca

Diritto del Proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del Contratto di Assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

Rischio di cambio

Rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla divisa in cui sono stati denominati gli attivi.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di prezzo

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

Rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

Rischio generico o sistematico

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;

Rischio specifico

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;

Riserva matematica o tecnica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda Sintetica

Documento informativo sintetico che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato (decesso dell'Assicurato) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Società (di assicurazione)

BAC Life S.p.A. - Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

Società di gestione (SG)

Società di diritto Sammarinese autorizzate a cui è riservata la prestazione del servizio di investimento collettivo;

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati del Fondo Interno.

Switch

Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno una parte o la totalità delle quote investite in un determinato Fondo Interno e attribuite al contratto.

Total expenses ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Valore complessivo del Fondo Interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data, pubblicato giornalmente su un quotidiano economico.

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il **Titolare del trattamento** è BAC Life S.p.A. con sede legale in Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso BAC Life Spa, *Data Protection Officer*, Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino, e-mail: privacy@bac.sm.

2) Finalità e Base giuridica del trattamento

BAC Life Spa (la “Compagnia”) tratta i dati personali per le seguenti finalità:

A) Necessità di **eseguire un contratto** di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta compresa la possibilità di **assegnazione di password per l’accesso ai servizi ed ai prodotti offerti dalla Compagnia attraverso sistemi automatizzati di comunicazione, quali posta elettronica e SMS “Short Message Service”**). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione di un contratto; in mancanza di essi, la Banca potrebbe essere nell’impossibilità di instaurare un rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B) Necessità di **adempiere ad obblighi legali** (es. obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura, ecc). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi la Compagnia sarebbe nell’impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni.

C) Promozione e vendita di prodotti e servizi della Compagnia, delle altre società del Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale o di società terze, compreso il compimento di ricerche di mercato (c.d. **marketing diretto**). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali.

D) Promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Compagnia, delle società del Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale o di società terze, specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e l’analisi, anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati (es. **big data**) o **sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc.**, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (**profilazione della clientela**) attuate anche attraverso l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (**arricchimento**). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali dedicate.

3) Categorie di dati trattati

BAC Life S.p.A. tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all’immagine (es. foto su carta d’identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

La Compagnia potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi la Compagnia chiederà al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.

4) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** i soggetti richiamati al successivo punto 7), e in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Compagnia o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili e le medesime categorie di persone che svolgono le mansioni assegnate presso le società appartenenti al Gruppo Bancario facente capo a Banca Agricola Commerciale Spa.

I dati possono essere comunicati:

i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da ulteriori disposizioni vincolanti. In particolare, la Compagnia deve comunicare:

- all’Ufficio Centrale di Collegamento “CLO” ai sensi della Legge 25 Novembre 2015 n. 174 sulla Cooperazione Fiscale Internazionale in attuazione degli Standard Internazionali Global Standard e Common Reporting Standard OCSE/CRS per lo scambio automatico di informazioni. In particolare, la Compagnia deve comunicare le informazioni relative ad ogni rapporto detenuto durante l’anno solare tra cui i dati del Cliente intestatario del rapporto, il saldo al 31 dicembre di ogni anno e, nei casi previsti dalla legge, i dati dei relativi titolari effettivi qualora residenti in una Giurisdizione soggetta a comunicazione. L’Ufficio Centrale di collegamento provvede alla comunicazione dei dati alle Autorità competenti estere. (Giurisdizioni di residenza fiscale).

ii) agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. **articolo 40 bis, comma 2 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008**), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale e per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cfr. **articolo 45 comma 1 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008**).

iii) alle società appartenenti al Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale, ovvero controllate o collegate rispettivamente ai sensi dell’art. 2 e 53 della Legge n. 165/2005 (situate anche all’estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali della Compagnia, della Banca Distributrice aperti al pubblico e sul sito internet della Compagnia www.baclife.sm.

5) Trasferimento dati verso Paesi Terzi

BAC Life S.p.A. informa che i dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a privacy@bac.sm.

6) Diritti dell'interessato

La Legge sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (**Legge 21 dicembre 2018 n.171**) attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso della Compagnia e come questi vengono utilizzati (**Diritto di accesso**), di ottenerne l'**aggiornamento, la rettifica** o, se vi è interesse, l'**integrazione**, nonché la **cancellazione**, la trasformazione **in forma anonima o la limitazione**.

Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati:

- per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato (i.e. **marketing diretto**);
- per finalità di **profilazione e arricchimento** a fini marketing.

La Compagnia pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo per il futuro.

6.1 Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione (i.e. Diritto all'oblio)

BAC Life S.p.A. tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al **singolo prodotto/servizio**.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli **Interessati** verranno **cancellati** o **conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'Interessato** (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della **pubblica autorità sammarinese e/o estera** pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

6.2 Diritto alla portabilità

Ciascun Interessato può chiedere di ricevere o chiedere il trasferimento dei dati personali a lui riferibili in possesso della Compagnia in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (Diritto alla portabilità).

In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i **dati anagrafici** (es. nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza, ecc.), nonché **un set di dati generati dall'attività transazionale** che la Compagnia ha definito per ciascuna macro-categoria di prodotti/servizi (es. rapporti in essere o estinti, movimentazione, saldi, transazioni).

7) Modalità di esercizio dei diritti

Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: BAC Life S.p.A., Responsabile del trattamento dei dati, presso Banca Agricola Commerciale SpA, Via Tre Settembre, 316 47891 Dogana Repubblica San Marino, Tel.: +378 0549.871111 – Fax: +378 0549.871222 Indirizzo e-mail: privacy@bac.sm

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, la Compagnia fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Compagnia si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

La Compagnia ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.

8) Reclamo o segnalazione al garante per la protezione dei dati personali

La Compagnia La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito <http://www.garanteprivacy.sm>.